



**BANCA CENTRALE EUROPEA**  
VIGILANZA BANCARIA

**Andrea ENRIA**

Presidente del Consiglio di Vigilanza

On. Antonio Maria Rinaldi  
On. Marco Zanni  
On. Francesca Donato  
On. Valentino Grant  
Membri del Parlamento europeo  
Parlamento europeo  
Rue Wiertz 60  
1047 Bruxelles  
Belgio

Francoforte sul Meno, 4 dicembre 2020

**Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-062**

Onorevoli membri del Parlamento europeo,

ringrazio per l'interrogazione sulla revisione temporanea dell'accantonamento minimo prudenziale (calendar provisioning) e dei criteri di default che mi è stata trasmessa con lettera del 3 novembre 2020 da Irene Tinagli, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.

La pandemia di coronavirus (COVID-19) ha provocato turbative nelle economie europee e ha influito sul contesto di rischio in cui operano le banche. Le autorità di vigilanza, di regolamentazione e i governi hanno reagito tempestivamente per limitare gli effetti prociclici della crisi. In quanto responsabili della vigilanza, abbiamo assicurato che le banche potessero impiegare le risorse patrimoniali e di liquidità per fornire maggiore sostegno ai debitori e consentire loro di superare le difficoltà temporanee<sup>1</sup>.

Anche grazie a questi interventi di sostegno straordinari, non si è finora verificato un irrigidimento notevole dei criteri per la concessione del credito in seguito alla crisi. Inoltre, le banche non hanno registrato finora alcun aumento rilevante dei crediti deteriorati (non-performing loan, NPL). Nel secondo trimestre del 2020, l'incidenza degli NPL per gli enti significativi era pari al 2,94% rispetto al 3,22% del quarto trimestre del 2019.

Cionondimeno, ci attendiamo un incremento degli NPL. Riguardo al Suo primo quesito, come ho affermato di recente<sup>2</sup>, la Banca centrale europea (BCE) stima che in uno scenario grave, caratterizzato da una ripresa

---

<sup>1</sup> Cfr. i [comunicati stampa](#) del 12, 20 e 27 marzo, del 16 aprile e 28 luglio e del 17 settembre 2020.

<sup>2</sup> Cfr. l'articolo "[ECB: the EU needs a regional 'bad bank'](#)", [Financial Times, 26 ottobre 2020](#).

molto più debole e graduale<sup>3</sup>, gli NPL delle banche dell'area dell'euro possano raggiungere i 1.400 miliardi di euro. Si fa presente che risulta ancora problematico quantificarne con esattezza l'importo, principalmente a causa delle attuali incertezze nelle prospettive macroeconomiche e della persistenza dell'elevato numero di casi di COVID-19 nell'area dell'euro. La BCE segue pertanto con molta attenzione l'andamento dell'incidenza degli NPL.

In relazione al Suo secondo quesito, vorrei innanzitutto evidenziare che sono già state introdotte modifiche in risposta alla pandemia. In particolare, la BCE ha esteso il trattamento preferenziale previsto per gli NPL garantiti o assicurati da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione anche agli NPL garantiti da governi nazionali o da altri soggetti pubblici<sup>4</sup>. Alle banche con livelli elevati di NPL è stato inoltre consentito di posticipare la presentazione dei piani per il miglioramento della qualità degli attivi. Al tempo stesso, al fine di mantenere una chiara visione sui rischi nel settore bancario anche nei periodi di difficoltà, resta essenziale continuare a identificare e segnalare conformemente alle regole vigenti il deterioramento della qualità degli attivi nonché l'accumulo degli NPL. Ciò è particolarmente necessario per incoraggiare le banche a interagire con i debitori in difficoltà sin dalle fasi iniziali, fornendo loro soluzioni appropriate in maniera tempestiva.

Vorrei inoltre sottolineare che il tema dei crediti deteriorati ha rappresentato fin dagli inizi una priorità della Vigilanza bancaria della BCE. L'approccio di vigilanza è stato definito con l'obiettivo generale di evitare approcci "attendisti" che determinano l'accumulo eccessivo di NPL e ostacolano la capacità delle banche di sostenere la ripresa economica. Questo è un insegnamento fondamentale tratto dall'ultima crisi, in quanto ritardare la rilevazione e la risoluzione degli NPL è causa di maggiori problemi nel lungo periodo e della loro più difficile gestione. Le aspettative in materia di copertura degli NPL costituiscono un elemento molto importante del nostro quadro di riferimento teso a promuovere la risoluzione tempestiva degli NPL. Assicurano innanzitutto che le banche costituiscano le riserve di accantonamento richieste per la gestione degli NPL, offrendo altresì un forte incentivo alla gestione tempestiva di tali crediti da parte degli enti.

Pertanto, per rispondere al Suo secondo quesito, riteniamo fondamentale che le aspettative riguardanti la copertura degli NPL non vengano ulteriormente modificate. Come già comunicato nelle risposte alle domande più frequenti sulle misure di vigilanza adottate dalla BCE in risposta al coronavirus<sup>5</sup>, i nostri interventi di attenuazione non interessano le consistenze di NPL risalenti a prima della pandemia. Cionondimeno, la BCE è pienamente consapevole del fatto che nelle attuali condizioni di mercato possa essere difficile conseguire gli obiettivi di riduzione concordati. Tenuto conto di ciò, i gruppi di vigilanza congiunti applicheranno ampi margini di flessibilità in sede di confronto sull'attuazione delle strategie per gli NPL dei singoli enti.

Peraltro, le aspettative in materia di copertura dei prestiti erogati a partire dal 26 aprile 2019 sono state incluse nel CRR<sup>6</sup>; un'eventuale revisione temporanea di tale norma esula pertanto dall'ambito di competenze della BCE.

---

<sup>3</sup> L'analisi di vulnerabilità condotta a luglio dalla BCE ha considerato i due scenari definiti nelle proiezioni macroeconomiche di giugno 2020 formulate per l'area dell'euro dagli esperti dell'Eurosistema: uno scenario centrale, con la maggiore probabilità di concretizzarsi secondo gli esperti dell'Eurosistema, e uno scenario grave, il quale ipotizza uno sviluppo della crisi più avverso ma sempre plausibile. Il dato citato si riferisce allo scenario grave.

<sup>4</sup> Cfr. il [comunicato stampa del 20 marzo 2020](#).

<sup>5</sup> Cfr. la pagina [FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus](#).

<sup>6</sup> Articolo 47 quater, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Riguardo al Suo terzo quesito, vorrei precisare che la classificazione in “default” dei prestiti scaduti da oltre 90 giorni è disposta dal CRR<sup>7</sup>. Pertanto anche in questo caso una revisione temporanea della norma esula dall’ambito di competenze della BCE. In ogni modo, in un’ottica di vigilanza, sarebbe deludente scostarsi da una regola comune introdotta dopo lunghe e faticose discussioni, con cui si è giunti per la prima volta a una definizione armonizzata di default a livello europeo in linea con le migliori prassi internazionali.

Con i più distinti saluti,

Andrea Enria

---

<sup>7</sup> Articolo 178, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.